



Regione Toscana

COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 202

Oggetto: Proposta di decreto per la quantificazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2022

Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana,

- **visto** l'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- **visto** l'art. 4 della L.R. 40/2012;
- **visto** il decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare l'art. 3 e il paragrafo 5.2 dell'allegato 4.2;
- **visto** il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020 ed in particolare gli articoli 56 - 58 che disciplinano la costituzione annuale del fondo ed il relativo utilizzo;
- **visto** l'art. 1, comma 800, della Legge 205/2017;
- **visto** l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
- **visto** il DPCM 8 marzo 2019, "Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane", pubblicato in data 04/05/2019;
- **vista** la decisione della Giunta regionale n. 32 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto: "Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata";
- **vista** la decisione di Giunta n. 34 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto: "Integrazione decisione Giunta regionale n. 66/2018. Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente, ai fini dell'armonizzazione di cui all'art. 1, comma 800, della L. 205/2017";

- **visto** il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l’art. 33, comma 1 ultimo periodo: “... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- **visto** il decreto 3 settembre 2019 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto- legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;
- **richiamata** la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed avente ad oggetto: “Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”, nella quale sono contenute indicazioni applicative circa l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione all’art. 11, comma 1, del D. Lgs. 35/2019, che dispone in materia di adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
- **vista** la L.R. 13 luglio 2021, n. 22 “Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009”, con la quale si provvede alla ricollocazione del Direttore generale, dell’Avvocato generale e dei Direttori della Giunta regionale nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica del personale dirigente, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Area dirigenza, Funzioni locali;

- **vista** la Legge regionale 1 marzo 2022, n. 5 ad oggetto: “Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”, con la quale si dispone di incrementare la dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale della Giunta regionale e del Consiglio regionale di un numero di posti corrispondente alle figure dirigenziali apicali del Direttore generale, dell’Avvocato generale e di quattordici Direttori della Giunta regionale nonché del Segretario generale del Consiglio regionale. Con la legge citata risulta altresì sancito che a decorrere dall’anno 2021, e più precisamente a far data dall’efficacia delle modifiche ai contratti individuali di lavoro, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali venga imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementi l’importo, fermo restando la spesa complessiva, e in ogni caso nel limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell’ente, al fine di garantire l’invarianza della spesa;
- **vista** la decisione della Giunta regionale del 12 settembre 2022, n. 1 avente ad oggetto: “Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio del personale dirigente per l’anno 2022”;
- **vista** la proposta di decreto dirigenziale per la quantificazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2022, ricevuta dagli Uffici regionali in data 15 settembre 2022;
- **vista** la relazione tecnico finanziaria alla quantificazione in sede preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2022, ricevuta dagli Uffici regionali in data 15 settembre 2022;
- **premesso che** con Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80, modificativa della Legge regionale n. 40/2012, il Collegio dei revisori dei conti è stato investito anche del controllo, in sede di quantificazione, della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 11639 del 14 giugno 2022 avente ad oggetto: “Attuazione della legge regionale 1 marzo 2022, n. 5 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione” con cui si dispone (cfr. parere n. 183 del 13 giugno 2022):

- di incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 - dell'importo di euro 1.404.799,91 annui a partire dall'anno 2022 (euro 2.095.539,53 – euro 690.739,62), nell'invarianza della spesa rispetto all'anno 2016;

- di rideterminare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 relativo all'anno 2016, innalzando lo stesso dell'ammontare di euro 1.404.799,91, come meglio sopra specificato. Ne deriva che il valore limite riferito all'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 passa, a partire dall'anno 2022, da euro 8.014.561,00 ad euro 9.419.360,91;

- limitatamente all'anno 2021 (stante la data di decorrenza del reinquadramento dei vertici apicali meglio sopra specificati a far data dal 01 ottobre 2021 e tenuto conto dell'ammontare delle risorse impegnate nel bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, pari ad euro 2.015.999,48), di incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 - di un ammontare pari ai 3/12 della disponibilità di risorse del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, destinate alla retribuzione accessoria della dirigenza apicale corrispondente ad euro 310.295,00 (euro 2.015.999,48 – euro 774.818,86 = euro 1.241.180,62 *3/12);

- limitatamente all'anno 2021 di rideterminare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, innalzando lo stesso di un ammontare pari ai 3/12 dell'importo massimo di euro 1.404.799,91 corrispondente ad euro 351.200,00, passando da euro 8.014.561,00 ad euro 8.365.761,00;

- di rinviare ai successivi atti la quantificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, in via consuntiva, per l'anno 2021 e in via preventiva per l'anno 2022;

- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 11558 del 06 luglio 2021 con il quale il Dirigente responsabile quantifica, in sede consuntiva, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana per l'anno 2020, nell'importo complessivo di euro 9.489.114,00 (euro 12.592.617,00 – euro 3.103.503,00) al netto delle decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 (cfr. parere n. 132 del 05 luglio 2021);

- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 13141 del 27 giugno 2022 con il quale il Dirigente responsabile quantifica, in sede consuntiva, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana per l'anno 2021,

- nell'importo complessivo di euro 9.809.778,00 (euro 9.489.114,00 annualità 2020 + euro 8.421,00 + euro 1.948,00 + euro 310.295,00) al netto delle decurtazioni consolidate del fondo ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 di euro 3.103.503,00 (cfr. parere n. 187 del 23 giugno 2022 e parere n. 190 del 01 luglio 2022);
- **dato atto** che le ulteriori risorse che alimentavano il fondo, in sede consuntiva, dell'anno 2021 aventi carattere di certezza e stabilità non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 sono pari a complessivi euro 375.113,00 oltre ad euro 14.989,00 riferite a risorse variabili (cfr. pareri n. 187 del 23 giugno 2022 e n. 190 del 01 luglio 2022);
 - **richiamate** le circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 12/2011, 20/2015 e 12/2016 che dettano disposizioni applicative in materia di decurtazioni dei fondi destinati alla contrattazione integrativa in riferimento ai previgenti vincoli di decurtazione di cui all'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazione della legge n. 122/2010 e di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015;
 - **riscontrato** che il valore limite riferito all'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, è pari ad euro 8.014.561,00 oltre euro 1.404.799,91 per un totale complessivo di euro 9.419.360,91;
 - **riscontrato** che in aggiunta alle risorse già inserite nel fondo 2021, sono computate per l'anno 2022, in applicazione dell'art. 57, co. 2, lett. a) del CCNL 2016-2018, ulteriori risorse aventi carattere di certezza e di stabilità pari ad euro 4.558,97, corrispondenti all'importo della R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2021;
 - **riscontrato** che le decurtazioni consolidate del fondo ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, come risulta dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo dell'anno 2021, ammontano a complessivi euro 3.103.503,00 (euro 1.865.374,00 + euro 1.238.129,00);
 - **riscontrato** che le risorse decentrate, quantificate in via preventiva per l'anno 2022, soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 sono pari a complessivi euro 10.906.893,88 (euro 9.489.114,00 + euro 8.421,00 + euro 1.404.799,91 + euro 4.558,97), come dettagliatamente indicato nella proposta di decreto dirigenziale in esame. Ne deriva che, in ottemperanza alle disposizioni di legge, onde rispettare il valore limite riferito all'annualità 2016, così modo rideterminato, si rende necessaria una decurtazione del fondo delle risorse decentrate pari ad euro 1.487.532,97 (euro 10.906.893,88 – euro 9.419.360,91);

- **riscontrate** le ulteriori risorse che alimentano il fondo dell'anno 2022, non incluse per legge nel valore limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 ed in particolare le risorse di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017 quantificate in euro 198.236,00 (calcolate secondo quanto indicato nella Decisione di Giunta regionale n. 34 del 25 giugno 2019) e le risorse di cui all'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 quantificate in euro 176.877,00 per un totale di euro 375.113,00;
- **esaminata** pertanto la quantificazione, in via preventiva, delle risorse che complessivamente alimentano il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 pari ad euro 9.794.473,91, come da tabella di seguito riportata, oltre oneri riflessi ed Irap pari ad euro 3.413.752,93 per un ammontare complessivo di euro 13.208.226,84:

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2022

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2022

Unico importo annuale di cui all'art. 57, comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018

Descrizione	Importo
Risorse soggette al limite di cui all'art.23, c. 2, del d.lgs. 75/2017	
Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020 (art. 57, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	12.601.038,00
Applicazione l.r. 5/2022	1.404.799,91
R.I.A. del personale cessato nel 2021 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	4.558,97
Totale	14.010.396,88

Risorse art. 1, c. 800, l. 205/2017	198.236,00
Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877,00
Totale	375.113,00

Totale complessivo	14.385.509,88
---------------------------	----------------------

Decurtazioni del fondo/parte fissa

Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 c. 2bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
Riduzioni del fondo – risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
Decurtazioni del fondo/parte fissa – limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.487.532,97

Totale -4.591.035,97

TOTALE COMPLESSIVO	9.794.473,91
---------------------------	---------------------

- preso atto e riscontrato che:

- l'Amministrazione regionale, in detta sede, ha ritenuto opportuno di attenersi al valore "storico" del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, riservandosi di procedere all'adeguamento, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019, in sede di quantificazione consuntiva;

- le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, per l'annualità 2022, saranno quantificate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze dell'anno 2022 e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

- l'ammontare delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2022, da rendere indisponibili alla contrattazione in applicazione della decisione di Giunta n. 32 del 25 giugno 2019, saranno quantificate in sede consuntiva allorché saranno noti i dati necessari;

- **vista** la nota prot. 0351125 del 15 settembre 2022 con la quale il Dott. Alessandro Bini, in qualità di dirigente responsabile del settore "Contabilità", certifica la copertura finanziaria sul bilancio regionale della spesa complessiva pari ad euro 13.208.226,84;

Tutto quanto sopra esposto, il Collegio

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva decentrata del personale dirigente di cui alla proposta di decreto dirigenziale, trasmessa in data 15 settembre 2022, e relativi allegati, - quantificazione in via preventiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022 - con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Addì, 23 settembre 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Dott. Fabio Michelone) - Presidente

(firmato digitalmente)

(Dott.ssa Anna Rita Balzani) – Componente

(firmato digitalmente)

(Rag. Daniele Limberti) – Componente
(firmato digitalmente)